

U.O.C. Servizi Amministrativi P.U.

Prot.n.48

Direttore: Dott. Luigi Arone

del 21/03/2016

Ai Responsabili e Incaricati al trattamento dati personali dell'A.O.

p.c.	Al Direttore generale A.O.
"	Al Direttore Sanitario Aziendale
"	Al Direttore Sanitario P.U.
"	Al Referente Ufficio Urp
"	Istituti Riuniti di Vigilanza
	<u>Loro Sedi</u>

Oggetto: Riprese video e fotografiche interno Stabilimenti Ospedalieri.

Per consentire ai Responsabili in indirizzo, di poter far fronte, nell'eventualità che dei soggetti, all'interno delle Strutture Sanitarie, siano essi fotografi professionisti o occasionali ad effettuare delle riprese video o fotografiche, sono tenuti al rispetto della normativa sulla privacy D.Lgs 196/2003 che della Legge 633/1941 sul diritto d'autore.

Pertanto, occorre precisare che, salvi i casi specificatamente e regolamentati con apposite norme, per procedere alla diffusione di una fotografia o di un video è sempre necessario il consenso espresso dei soggetti che vi compaiono (art.96 Legge633/41) mediante rilascio della c.d. "liberatoria".

La condotta illecita è riscontrabile nell'atto di diffondere o servirsi di file multimediali (scattare una fotografia o effettuare una ripresa), dandone notizia ed offrendolo alla vista dei terzi, ad esempio con l'upload su un social network è sanzionata.

Invece non è sanzionata la semplice attività di produzione o raccolta di file, quando se ne fa uso per esclusiva consultazione personale.

L'art.97 ha cura di specificare che mai può essere esposto o diffuso il ritratto di un soggetto, se, con tale atto, si cagiona un pregiudizio sensibile alla sua reputazione o al suo onore.

Per il minore che non ha acquisito la capacità di agire, spetta a chi detiene la potestà genitoriale, il potere di prestare il consenso affinché l'immagine sia legittimamente utilizzata ai sensi della Legge 633/41.

Questo breve Vademecum permette di capire la condotta illecita, dove la Corte di Cassazione ha affermato che, oltre al danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'onore o della reputazione, è pienamente risarcibile anche il danno patrimoniale.

Al presente Vademecum , sarà data diffusione anche mediante la pubblicazione sul sito Web-Aziendale.

Distinti Saluti

Dott. L. Arone

